



**REGOLAMENTO AZIENDALE
DI FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE - OIV
DELL'IRCCS BURLO GAROFOLO DI TRIESTE**

Indice

ART. 1 – OGGETTO.....	3
ART. 2 – COMPOSIZIONE E DURATA DELL’INCARICO	3
ART. 3 – FUNZIONAMENTO E SEDE	3
ART. 4 – COMPETENZA DEL PRESIDENTE	4
ART. 5 – FUNZIONI.....	4
ART. 6 – CESSAZIONI PER DIMISSIONE O REVOCA	5
ART. 7 – COMPENSO.....	6
ART. 8 – RELAZIONI CON ALTRI ORGANI	6
ART. 9 – STRUTTURA TECNICA PERMANENTE.....	6
ART. 10 – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	6
ART. 11 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.....	6
ART. 12 – CONTROLLO STRATEGICO	7
ART. 13 – DISPOSIZIONI DI RINVIO	7
ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE.....	7
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	8

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le attività svolte dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, di seguito denominato OIV, istituito ai sensi del D.Lgs. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. 74/2017.

Art. 2 – COMPOSIZIONE E DURATA DELL'INCARICO

1. L'OIV è un organismo collegiale costituito da tre componenti esterni all'IRCCS BURLO GAROFOLO. La nomina è effettuata, ai sensi dell'art. 14-bis, c.2, del D.Lgs. 150/2009 e ss.ii.mm., con decreto del Direttore Generale tra gli iscritti nell'Elenco nazionale, previo avviso di selezione comparativa pubblicata anche nell'apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il componente dell'OIV con funzioni di Presidente viene individuato dal Direttore Generale e deve essere iscritto in fascia 3 nell'Elenco Nazionale.
2. Ai sensi dell'art. 14-bis, c.3, del D.Lgs. 150/2009 e ss.ii.mm., i componenti dell'OIV durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta previa procedura selettiva pubblica.
3. Qualora alla scadenza dell'incarico l'organismo non sia stato ricostituito, i componenti dell'OIV uscente continuano ad esercitare le proprie funzioni per una durata di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
4. A garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, non può essere prevista l'automatica decadenza dei componenti dell'OIV in coincidenza con la scadenza del Direttore Generale che li ha designati.

Art. 3 – FUNZIONAMENTO E SEDE

1. L'OIV ha sede e si riunisce di norma presso la sede legale dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.
2. L'Organismo Indipendente di Valutazione svolge il proprio ruolo in modo collegiale e la responsabilità degli atti compiuti è solidale tra tutti i componenti.
3. L'OIV si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente, e svolge la sua attività collegialmente ed in piena autonomia rispetto alle strutture operative dell'ente, tenendo conto delle esigenze aziendali derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale e degli adempimenti previsti dalle norme di legge.
4. Le sedute non sono pubbliche e di ogni riunione viene redatto apposito verbale che viene approvato nella medesima seduta o in quella successiva, avvalendosi della collaborazione della Struttura tecnica permanente, che ne cura stesura, pubblicazione e trasmissione alla Direzione generale ed alle strutture individuate interessate.
5. L'OIV è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e quando sia presente la maggioranza degli stessi. **Si ritengono valide le riunioni svolte in modalità tele/audio-conferenza e/o con procedure telematiche.** In casi eccezionali di particolare urgenza e qualora i componenti dell'Organismo siano impossibilitati a riunirsi entro 5 giorni dalla convocazione del Presidente, l'OIV si riserva, altresì, di poter fornire il parere, su singoli argomenti, in modalità telematica (posta elettronica **o video-conferenza**), per il tramite del proprio Presidente.
6. Per la validità delle decisioni da assumere è richiesta la presenza di almeno due componenti. Le decisioni dell'OIV sono adottate collegialmente a maggioranza. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre, e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente o, se assente, del facente funzioni dello stesso.

7. Ai sensi dell'art. 14, c.4-ter, del D.Lgs. 150/2009 e ss.ii.mm. nell'esercizio delle sue funzioni, l'OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'OIV ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'Amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'Amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'Amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'OIV effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.
8. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di carattere strategico, possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'OIV, su richiesta del Presidente, i vertici della Direzione strategica e i dirigenti o funzionari dell'Azienda. L'OIV stabilisce le modalità ed i tempi di consultazione delle componenti istituzionali dell'Azienda e le forme di acquisizione della documentazione relativa ai processi di gestione dell'ente.
9. L'OIV ha facoltà di effettuare ulteriori sedute rispetto a quelle annualmente previste, se indispensabili all'espletamento delle proprie funzioni, previa autorizzazione del Direttore Generale; per tali sedute verrà previsto il compenso dovuto ed il relativo rimborso spese previsto.
10. L'OIV è vincolato ai principi di riservatezza, correttezza, imparzialità e trasparenza delle procedure.

Art. 4 – COMPETENZA DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente, individuato dal Direttore Generale, rappresenta l'OIV, avvalendosi della struttura tecnica di supporto, convoca le riunioni, ne fissa l'ordine del giorno e dirige i lavori. Le convocazioni alle sedute, di norma formulate per iscritto e corredate dell'ordine del giorno, sono trasmesse, a cura della struttura tecnica di supporto, su indicazione del Presidente ai componenti e, per conoscenza, alla Direzione Generale, mediante posta elettronica, con un preavviso di almeno cinque giorni, fatti salvi i casi di urgenza.
2. Il presidente dell'OIV ha facoltà di richiedere alle strutture dell'Azienda tutte le informazioni per il tramite della struttura tecnica di supporto, necessarie all'espletamento dei compiti e riferisce al Direttore generale sulle materie di competenza, anche tramite la redazione dei documenti previsti.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal componente più anziano di età.

Art. 5 – FUNZIONI

1. L'OIV svolge le funzioni previste dal comma 4, dell'art. 14 del D.Lgs n.150/2009 e s.ii.mm.:
 - a) esercita le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del D. Lgs n. 286/99, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
 - b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
 - c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti o al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- d) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs n.150/2009, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) del D.Lgs n.150/2009, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs n.150/2009, secondo quanto previsto dal decreto stesso, dai contratti nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - f) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del D.Lgs n.150/2009, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs n.150/2009;
 - g) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
 - h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del D.Lgs. 150/2009;
 - i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - j) valida il grado di congruenza degli obiettivi presenti nelle progettualità aziendali collegati alle risorse aggiuntive regionali;
 - k) ogni eventuale ulteriore funzione prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia.
2. L'OIV svolge le funzioni previste dalle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari aziendali attuative di riferimento per ciascuna area contrattuale (dirigenza dell'area sanità, PTA e personale non dirigenziale del Comparto), esclusivamente valutando e validando il percorso seguito nella valutazione.

Art. 6 – CESSAZIONI PER DIMISSIONE O REVOCA

1. In caso di dimissioni presentate dai componenti dell'OIV deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Amministrazione. Al fine di garantire la continuità amministrativa degli adempimenti svolti dall'OIV i componenti dimissionari restano comunque in carica, con i relativi compensi, fino alla nomina dei rispettivi sostituti secondo le specifiche determinazioni stabilite in merito da parte del Direttore Generale.
2. Le dimissioni devono essere tempestivamente presentate in caso di sopravvenuta incompatibilità, previsti dalla normativa vigente.
3. I componenti dell'OIV possono essere revocati con provvedimento motivato del Direttore Generale, dopo il preventivo parere del Dipartimento Funzione Pubblica, nei seguenti casi:
 - sopravvenuta incompatibilità;
 - grave inosservanza dei doveri inerenti all'espletamento dell'incarico;
 - sopravvenuti obblighi derivanti dalla normativa in materia;
 - mancata presentazione alla seduta di insediamento, regolarmente convocata.
4. Con provvedimento del Direttore Generale si procede alla sostituzione del componente dimissionario o revocato entro il termine dei successivi quarantacinque giorni. Il componente subentrante dovrà prendere atto delle operazioni in corso.

Art. 7 – COMPENSO

1. Ai componenti OIV è riconosciuto il compenso previsto dal Decreto di nomina, relativamente alle sedute svolte nel periodo di riferimento.
2. Ai componenti dell'OIV è riconosciuto altresì il rimborso delle spese documentate, secondo il regime previsto per il personale della dirigenza del comparto Sanità. Tale rimborso deve essere effettuato previa presentazione di documentazione idonea.

Art. 8 – RELAZIONI CON ALTRI ORGANI

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'OIV individua modalità di collegamento, coordinamento, scambio di dati ed informazioni con il Collegio Sindacale e, ove necessario, si confronta e rapporta con esso sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

Art. 9 – STRUTTURA TECNICA PERMANENTE

1. L'OIV, per lo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, si avvale del supporto di una Struttura tecnica permanente, individuata all'interno della SSD Programmazione e controllo, la quale assicura la propria collaborazione, con l'apporto di personale designato all'interno della struttura stessa.
2. La Struttura tecnica permanente ha la funzione di coadiuvare l'OIV nello svolgimento delle sue attività, ed in particolare:
 - a) presidia l'integrità del sistema e supporta l'OIV nella gestione del ciclo delle performance fornendo dati, informazioni e analisi specifiche in fase di definizione degli obiettivi, di monitoraggio delle attività correlate e in fase di rendicontazione dei risultati ottenuti;
 - b) svolge un ruolo di interfaccia tecnica tra l'OIV ed i dirigenti nell'ambito del processo di misurazione e valutazione, interagendo con le diverse unità organizzative e, in particolare, con quelle coinvolte nella pianificazione strategica e operativa, nella programmazione economico-finanziaria e nei controlli interni;
 - c) cura i rapporti fra gli organi e le strutture aziendali e i componenti dell'OIV;
 - d) svolge la funzione di segreteria dell'OIV, convoca gli incontri su indicazione del Presidente, verbalizza le sedute, trasmette i verbali al Direttore Generale e ne cura la pubblicazione sul sito aziendale, garantisce la conservazione dei verbali e l'archivio degli atti istruttori e delle comunicazioni inviate e ricevute dall'OIV.

Art. 10 – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Ai componenti dell'OIV è garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascuna articolazione aziendale, necessarie per lo svolgimento dell'attività.
2. I componenti si impegnano a fare uso riservato e nell'esclusivo ambito delle competenze oggetto del presente Regolamento, di tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste.

Art. 11 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. L'IRCCS favorisce l'aggiornamento costante dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, aderendo ai programmi di cui all'art. 3, comma 3 lettera g), previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n.105.
2. L'IRCCS, mediante il referente della formazione del personale provvederà ad accreditarsi alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso Presidenza Consiglio dei Ministri, secondo le modalità stabilite. L'iscrizione ai relativi corsi e/o giornate seminariali di formazione gratuita promossa dalla SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione), resta a carico degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) mediante procedura prevista.
3. Le spese di trasferimento, vitto ed eventuale soggiorno restano a carico dei componenti dell'Organismo.
4. Resta a carico dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'acquisizione dei crediti formativi previsti dall'art 4, comma 1, lettera a del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, secondo la previsione del successivo art. 6 stesso Decreto.

Art. 12 – CONTROLLO STRATEGICO

1. L'OIV verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri d'indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e in altri atti di indirizzo generale (articolo 6, comma 1, decreto legislativo n. 286/1999).

Art. 13 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data fissata nel relativo decreto di approvazione, sostituendo ogni precedente regolamentazione aziendale in materia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. n. 286/1999 recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”
- D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione”
- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro delle pubbliche amministrazioni”
- D.Lgs. n.190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”
- D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- D.Lgs. n. 105/2016 e s.i.m. recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”
- Linee guida Ministero Funzione Pubblica.